

L'anno 2011, il giorno 12 del mese di gennaio, in Lecce alle ore 16,30, nella sede dell'Ordine Forense di Lecce in viale Michele De Pietro presso il palazzo di giustizia, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Il Presidente, preso atto che è presente il numero legale dei Consiglieri componenti il Consiglio, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

OMISSIS

Il Consiglio,

- ritenuta la necessità di coordinare la normativa sulle difese d'ufficio e le connesse regole deontologiche;
- ribadito il principio secondo cui la difesa d'ufficio, attraverso la costituzione dell'Elenco Speciale, tenuto dal Consiglio, è tesa a garantire la tutela, efficace e compiuta, del diritto di difesa dei cittadini, anche mediante misure volte ad assicurare la preparazione culturale e scientifica del difensore
- richiamata, conseguentemente, la natura pubblica dell'incarico di Difensore d'Ufficio;
- ribadito il diritto alla retribuzione dell'attività svolta dal Difensore d'Ufficio, secondo gli artt. 115, 116, 117 e 118 D.P.R. 115/2002;
- riaffermata la natura volontaria della iscrizione nelle liste dei Difensori d'ufficio, con le doverose conseguenze da assumersi anche in sede di determinazione degli Onorari, alla luce di elementari, quanto fondamentali, principi di lealtà e di correttezza nell'esercizio di tale ufficio;
- affermata la necessità di tutelare il prestigio della istituzione forense ed il decoro professionale di tutti gli Avvocati, attraverso uno scrupoloso ed efficace controllo della attività professionale svolta dai difensori iscritti nell'elenco,

delibera di approvare il presente Regolamento

PARTE I DIFENSORI DI UFFICIO

Articolo 1

(La attività del difensore d'ufficio).

1. Lo svolgimento della attività del difensore d'ufficio è volontaria.
2. Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio. Allorchè sia impossibile adempiere all'incarico o nominare un sostituto, il difensore di ufficio deve dare immediata comunicazione alla autorità giudiziaria, la quale nominerà un sostituto.
3. Il difensore d'ufficio incaricato ed il sostituto, designato ai sensi dell'art.102 c.p.p. o nominato ex art.97 c.4 c.p.p., sono tenuti ad esercitare il proprio mandato nel più scrupoloso rispetto della legge e dei principi deontologici di correttezza e di diligenza.
4. Il difensore di ufficio ha il diritto di essere retribuito.

Articolo 2

(Formazione degli elenchi dei difensori d'ufficio).

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce predispone ed aggiorna, ogni tre mesi, l'elenco alfabetico degli iscritti negli albi e disponibili ad assumere le difese d'ufficio.
2. Nell'ambito della previsione di cui all'art. 97 C.p.p, allo scopo di meglio garantire il principio di effettività della difesa, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lecce predispone due elenchi di difensori - ciascuno autonomo – uno con riferimento ai procedimenti penali da celebrare dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria, un altro con riferimento ai procedimenti penali da celebrare innanzi al Tribunale per i Minorenni.
3. E' ammesso negli elenchi dei difensori di ufficio avanti alla autorità giudiziaria ordinaria, l'avvocato che abbia conseguito l'attestazione di idoneità rilasciata al termine della frequentazione dei corsi di aggiornamento professionale istituiti ex art. 29 disp, att C.p.p. dall'Ordine o dalla Camera penale o, alternativamente, quello che dimostri l'esercizio continuativo della difesa in sede penale, attestando la partecipazione e l'assistenza difensiva in almeno venti procedimenti penali nel biennio antecedente la presentazione della domanda, di cui almeno 10 dinnanzi al Tribunale e 5 alla Corte di Appello.
4. E' ammesso negli elenchi dei difensori di ufficio avanti il Tribunale per i Minorenni l'avvocato che abbia conseguito l'attestazione di idoneità rilasciata al termine della frequentazione dei corsi di aggiornamento professionale, istituiti ex art. 29 disp. att. C.p.p. dall'Ordine o dalla Camera penale e che, congiuntamente, abbia anche conseguito l'attestazione di frequenza nel corso di perfezionamento e di aggiornamento nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva istituiti ex art. 15 D.l. 272/89 dall'Ordine o da istituzioni Universitarie i cui programmi siano ritenuti idonei dall'Ordine. Può essere altresì ammesso l'avvocato che dimostri l'esercizio continuativo della difesa penale avanti al Tribunale per i minorenni, attestando la partecipazione e l'assistenza difensiva in almeno venti procedimenti penali nel biennio antecedente la presentazione della domanda.
5. Ogni avvocato può domandare la iscrizione ad uno o più degli elenchi di cui ai punti precedenti.

Articolo 3

(Designazione dei difensori d'ufficio).

1. I difensori d'ufficio sono designati dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria solo in base agli elenchi di cui all'art. 97 c.p.p., formati secondo l'art. 2, e che sono aggiornati ogni tre mesi dal Consiglio dell'Ordine e sono gestiti tramite il sistema informatizzato di cui all'art. 29 disp. att. c.p.p.

2. Una volta designati, i difensori hanno l'obbligo di prestare il patrocinio e possono essere sostituiti dal Giudice solo per giustificato motivo ai sensi degli artt. 97 comma 5 c.p.p. e 30 disp. att. c.p.p.
3. E' fatto vietato all'iscritto sollecitare all'autorità giudiziaria ed alla polizia giudiziaria nomine a difensore ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p.

PARTE II DOVERI DEL DIFENSORE D'UFFICIO

Articolo 4

(Obbligo di formazione)

1. Il difensore d'ufficio deve curare la propria preparazione professionale con specifico riferimento alla difesa d'ufficio.
2. Quale requisito essenziale per la iscrizione all'elenco dei difensori di ufficio, l'avvocato è tenuto a seguire i corsi di formazione che il Consiglio dell'Ordine organizzerà con cadenza annuale.
3. Il difensore d'ufficio, comunque, è tenuto a seguire gli incontri accreditati nell'ambito della formazione professionale continua che siano indicati come indispensabili dal Consiglio dell'Ordine.

Articolo 5

(Obbligo di informazione)

1. Ove l'assistito prenda contatto con il difensore d'ufficio, quest'ultimo deve informarlo
 - a) della facoltà di nominare, in qualsiasi momento, un difensore di fiducia;
 - b) dei termini previsti per lo svolgimento della difesa;
 - c) che è fatto obbligo all'assistito di retribuire il difensore d'ufficio secondo quanto previsto dal D.P.R. 115/2002;
 - d) che qualora l'assistito versi nelle condizioni reddituali previste dal medesimo D.P.R. 115/2002 e successive modificazioni, potrà presentare richiesta di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.
2. Nel caso in cui l'assistito elegga domicilio presso il difensore d'ufficio, quest'ultimo è tenuto a conservare gli atti notificati presso il domicilio eletto e a darne informazione all'assistito ove questi prenda contatto.

Articolo 6

(Obbligo di reperibilità)

1. I difensori d'ufficio inseriti nella tabella predisposta dal Consiglio dell'Ordine dei turni giornalieri per gli indagati o imputati detenuti, hanno l'obbligo di assicurare la reperibilità, secondo quanto stabilito dall'art.29 comma 7 disp. attuaz. c.p.p., dando comunicazione al Consiglio di tutti i propri recapiti telefonici che assicurino la effettiva possibilità di essere contattati in qualsiasi momento nel corso del turno giornaliero (dalle ore 0,00 alle ore 24,00 del giorno prestabilito).
2. I difensori inseriti nella tabella dei turni giornalieri per gli indagati o imputati detenuti hanno l'onere di verificare presso la segreteria dell'Ordine le date dei propri turni di reperibilità comunicando tempestivamente i casi di assoluta e giustificata indisponibilità. In ogni caso, l'eventuale designazione di un sostituto ai sensi dell'art.102 c.p.p. dovrà essere effettuata con assoluta tempestività.

PARTE III RAPPORTI CON IL DIFENSORE DI FIDUCIA

Articolo 7

(Nomina del difensore di fiducia)

1. Il difensore d'ufficio cessa immediatamente dal suo incarico se viene nominato un difensore di fiducia.
2. Il difensore di fiducia ha l'obbligo di comunicare immediatamente l'avvenuta nomina, ove la natura dell'incarico lo consenta, prima del compimento di qualsiasi attività.
3. Il difensore di fiducia deve attivarsi affinché il cliente corrisponda al difensore d'ufficio gli onorari dovuti per le prestazioni effettuate.

PARTE IV LA ATTIVITA' DEL SOSTITUTO DI UDIENZA

Articolo 8

(La attività del sostituto di udienza ex art. 97, co. 4, c.p.p.)

1. L'attività svolta dal difensore iscritto nelle liste ex art. 97, co. 4, c.p.p. è volta a garantire il diritto di difesa all'imputato che ha nominato un difensore di fiducia o di ufficio che per qualsivoglia motivo non è presente.
2. In caso di nomina in udienza ex art. 97, co. 4, C.p.p. che richieda attività difensive, il difensore di ufficio ha facoltà di richiedere al Giudice di consultare gli atti per il tempo necessario a svolgere la difesa.

Articolo 9

(Retribuzione del difensore ex art. 97, co. 4, c.p.p.)

1. Quando l'attività professionale svolta è stata tale da comportare un effettivo esercizio della difesa, il difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, co. 4, c.p.p., potrà procedere alla richiesta di pagamento del compenso.

2. Il difensore di fiducia dovrà adoperarsi perché il sostituto venga retribuito per la attività effettivamente prestata.
3. Il sostituto di udienza potrà agire per il pagamento del compenso nei confronti della parte assistita non prima del termine di trenta giorni dalla formale richiesta rivolta al difensore di fiducia sostituito.
4. Il difensore d'ufficio nominato ex art. 97, co. 4, c.p.p. non deve chiedere il pagamento delle competenze per la partecipazione ad udienze di mero rinvio.
5. Il difensore d'ufficio nominato ex art. 97, co. 4, c.p.p. deve insistere sulla istanza di rinvio eventualmente avanzata dal difensore di fiducia. In caso di rigetto della istanza, può e deve espletare la difesa.

PARTE V I COMPITI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Articolo 10

(I compiti del Consiglio dell'Ordine).

1. Il Consiglio dell'Ordine vigila sul rispetto della legge, dei principi deontologici di correttezza e di diligenza nonché sul rispetto delle disposizioni della presente delibera.
2. La richiesta di compenso per importi manifestamente sproporzionati costituisce illecito disciplinare.
3. Il Consiglio dell'Ordine, nell'ambito dell'aggiornamento e predisposizione trimestrale dell'elenco dei difensori di ufficio, effettuerà controlli e verifiche sulle assenze ingiustificate, anche su segnalazioni dell'Autorità Giudiziaria.
4. Per le assenze ingiustificate è prevista l'automatica cancellazione dall'elenco dei difensori di ufficio per un periodo non inferiore a sei mesi, salvo, in ogni caso, il disposto di cui all'art. 105 c.p.p..
5. L'irrogazione di un secondo provvedimento di cancellazione, considerata anche la natura delle violazioni, comporta il divieto di reinscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio per un periodo non inferiore ad un anno.

OMISSIS

Dal ch  si   redatto il presente verbale
l.c.s.

Il Consigliere Segretario
f.to avv.Raffaele Fatano

Il Presidente
f.to avv.Luigi Rella

**PER ESTRATTO CONFORME
LECCE, 12/01/2011
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Avv. Raffaele Fatano)**